

	<b>Protocollo "231/01"</b>	Codice:		
Emesso da:	Titolo:  <b>Comunicazioni sociali</b>	Data: 07/10/08	Versione: 01	Pagina: 1 di 9

## Comunicazioni sociali

**Protocollo per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c**

**False comunicazioni sociali**

**False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

Situazione Revisione			
Vers.	Data emissione	Motivazione della revisione	Autore
01			

<b>Strutture richiamate nel protocollo</b>	Amministratori, Direttore Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Area ICT RAI S.p.A., altre Aree competenti
--	--

Firma	Data	Firma	Data	Firma	Data
		Responsabile:			
Responsabile:		Firma	Data		
		Responsabile:			
<b>REDAZIONE</b>		Firma	Data	<b>APPROVAZIONE</b>	
		Responsabile:			
		<b>VERIFICA</b>			

	<b>Protocollo “231/01”</b>	Codice:		
Emesso da:	Titolo: <b>Comunicazioni sociali</b>	Data: 07/10/2008	Versione: 01	Pagina: 2 di 9

## **Indice**

<b>1. GENERALITÀ .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 RIFERIMENTI.....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.) .....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.) .....</b>	<b>5</b>
<b>1.7 COMPORTAMENTI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
<b>1.8 COMPORTAMENTI SPECIFICI DA TENERSI NELLA REDAZIONE DEI BILANCI.....</b>	<b>6</b>
<b>2. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>8</b>

	<b>Protocollo “231/01”</b>	Codice:		
Emesso da:	Titolo: <b>Comunicazioni sociali</b>	Data: 07/10/2008	Versione: 01	Pagina: 3 di 9

## 1. Generalità

### 1.1 Scopo

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi dell'art.25ter (“Reati societari”) del D.Lgs 231/01.

Essa fornisce linee guida in merito alle regole di condotta che Amministratori, Direttore Generale, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (qualora questa figura venga introdotta nello Statuto RAI CINEMA), Sindaci e Liquidatori ovvero a persone sottoposte alla loro vigilanza, dovranno adottare in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e nelle comunicazioni sociali rivolte ai soci o ai terzi in genere (ex artt. 2621 e 2622 c.c.), al fine di assicurare una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

La stessa procedura definisce inoltre il quadro dei processi decisionali, delle responsabilità, e delle modalità operative da adottare in tema di informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c..

### 1.2 Campo di applicazione

La procedura si applica agli Amministratori, al Direttore Generale (ai sensi dell'art. 2396, per i profili di rispettiva competenza nella gestione aziendale) e agli altri soggetti richiamati negli articoli 2621 e 2622 c.c.<sup>1</sup> o a persone sottoposte alla loro vigilanza, i quali, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Si sottolinea che, seppure penalmente imputabili ex art. 2621 e 2622 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei Sindaci non comporta conseguenze ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, in quanto l'art.25ter di tale decreto, che rinvia agli articoli in esame, non annovera i Sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la Società.

---

<sup>1</sup> nonché ai sensi dell'art. 2639, comma 1, c.c. ai soggetti tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata e a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, salvo il concorso nel reato ex art. 110 c.p.

	<b>Protocollo “231/01”</b>	Codice:		
Emesso da:	Titolo: <b>Comunicazioni sociali</b>	Data: 07/10/2008	Versione: 01	Pagina: 4 di 9

### 1.3 Definizioni

PAROLE CHIAVE	DEFINIZIONI
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	Figura introdotta con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), art. 14, lettera n), per le società quotate in borsa nelle quali lo statuto ne prevede le modalità di nomina, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo..
AREE COMPETENTI	S'intendono tutte quelle aree aziendali coinvolte nel processo che porta all'elaborazione del progetto di bilancio e, ove applicabile, degli altri documenti oggetto di tale procedura, anche solo per fornire informazioni utili per il progetto.

### 1.4 Riferimenti

- Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs 231/01, Parte Speciale IV SEZ., reati societari;
- Codice Etico RAI;
- Codice civile;
- Codice Penale;
- Statuto RAI CINEMA.

### 1.5 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque*

	<b>Protocollo "231/01"</b>	Codice:		
Emesso da:	Titolo: <b>Comunicazioni sociali</b>	Data: 07/10/2008	Versione: 01	Pagina: 5 di 9

*esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

## **1.6 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

*Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.*

*La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.*

*Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale*

	<b>Protocollo “231/01”</b>	Codice:		
Emesso da:	Titolo: <b>Comunicazioni sociali</b>	Data: 07/10/2008	Versione: 01	Pagina: 6 di 9

*essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

*Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

## **1.7 Comportamenti generali**

Nel rispetto delle disposizioni legislative e dello Statuto della Società, le comunicazioni ai soci, al pubblico o al mercato (nell'ipotesi di quotazione di borsa) dovranno essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità ed a tutti gli altri principi etici come intesi e definiti nel Codice Etico che forma, nel merito, parte integrante della presente procedura.

Ai soggetti attivi di tale procedura (come delineato nel Modello Parte speciale, IV sezione) è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

## **1.8 Comportamenti specifici da tenersi nella redazione dei bilanci**

Circa le regole da rispettare nella redazione del bilancio si rilevano (come già evidenziato nel Modello Parte speciale, IV sezione) quali attività e processi sensibili:

- il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili;
- il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente;
- le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi.

La identificazione delle aree di rischio è stata effettuata tenendo conto della affidabilità del sistema di rilevazione e controllo contabile in atto in relazione al complesso di norme e procedure interne; all'organizzazione della funzione amministrativa; all'adeguatezza

	<b>Protocollo “231/01”</b>	Codice:		
Emesso da:	Titolo: <b>Comunicazioni sociali</b>	Data: 07/10/2008	Versione: 01	Pagina: 7 di 9

quantitativa e qualitativa delle risorse umane; al processo di chiusura contabile; ai processi di stima connessi; nonché al complesso delle dotazioni e applicazioni informatiche.

Qualunque sistema contabile è però soggetto a cambiamento in relazione al mutare delle esigenze operative, all'evoluzione della tecnologia informatica e alle nuove esigenze dettate dalla normativa civilistica e fiscale. In tale prospettiva, il legislatore ha posto precisi obblighi in capo agli amministratori o agli organi di gestione delegati ed in capo agli organi di controllo:

- compete ai primi il dovere di curare che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa e quindi alla sua evoluzione;
- compete ai secondi la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo contabile e sul suo corretto funzionamento.

La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, configura oggettivamente una complessa attribuzione di responsabilità oltre che nei confronti degli organi delegati e di controllo come sopra specificato in capo alle diverse funzioni ed entità direttamente od indirettamente coinvolte nei processi e nella predisposizione di documenti rilevanti ai fini della norme oggetto del presente protocollo:

- alla Direzione ICT RAI S.p.A: per quanto attiene la correttezza e sicurezza dei processi, delle elaborazioni, e la salvaguardia degli accessi riservati alle sole persone autorizzate secondo le linee guida emanate in materia di tutela del patrimonio informativo aziendale (Security Policy)
- alle Aree direttamente interessate alle registrazioni contabili per quanto attiene la tempestività, veridicità, correttezza e completezza dei documenti e delle informazioni processate
- alle Società controllate per quanto attiene la veridicità del proprio bilancio e delle informazioni per il consolidamento o per la valutazione della partecipazione
- all'Area Amministrazione Finanza e Controllo per il processo di chiusura, assestamento e rappresentazione delle situazione secondo i corretti principi contabili di riferimento

Ne consegue un obbligo generale e diffuso di riferire tempestivamente a quest'ultima funzione ogni notizia ed informazione relativa ad errori, distorsioni informative od omissioni nel contesto della predisposizione delle comunicazioni sociali.

In particolare, è fatto obbligo a tutte le funzioni di fornire le informazioni necessarie per la redazione dei bilanci annuali e semestrali in modo tale che sia inequivocabile :

- la persona e la direzione dalla quale proviene l'informazione
- la data di elaborazione delle informazioni e dei dati
- le fonti interne od esterne da cui sono tratte le informazioni
- i metodi e i criteri di stima utilizzati se del caso

configurando così l'attestazione di veridicità richiesta dal Modello.

	<b>Protocollo “231/01”</b>	Codice:		
Emesso da:	Titolo: <b>Comunicazioni sociali</b>	Data: 07/10/2008	Versione: 01	Pagina: 8 di 9

Poiché i bilanci trimestrali costituiscono elaborazioni sistematiche ma informali, utili ai soli fini del controllo gestionale piuttosto che della corretta rappresentazione interinale della situazione economica, patrimoniale e finanziaria e, quindi, sono obiettivamente connotati da una maggiore approssimazione, ad essi non si applicano le disposizioni sopra richiamate.

## **2. Modalità operative e responsabilità**

Il presente protocollo dovrà essere modificato nella ipotesi di nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con l'attribuzione dei compiti specifici ex art. 14, lettera n) della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), qualora RAI CINEMA venga quotata in borsa.

Di seguito si riportano le modalità di comportamento delle Direzioni coinvolte a diverso titolo nei processi contabili in corso d'anno, nonché nelle informazioni che devono essere fornite all'Area Amministrazione Finanza e Controllo per l'elaborazione del bilancio annuale e dei bilanci intermedi, e per l'elaborazione di tutte le altre informazioni di carattere economico-patrimoniale richiamate anche in altri protocolli attinenti (*Esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza*).

<b>UNITÀ- RUOLI</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
<i>Direzione ICT RAI S.p.A.</i>	<p><b>1. Processo di verifica, manutenzione e aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze comunicate dalle Direzioni interessate</b></p> <p>La Direzione ICT RAI S.p.A., anche indicazione delle Aree interessate, è responsabile del processo di verifica e manutenzione del sistema con particolare riferimento alla salvaguardia e protezione dei dati e delle informazioni secondo le linee guida emanate in tema di tutela del patrimonio informativo dell'Azienda.</p> <p>L'aggiornamento del sistema è attuato di concerto con le Aree interessate o, in generale, con gli utenti diretti, conservando adeguata informazione a sistema delle modifiche apportate.</p> <p>Il Responsabile Interno ex D.Lgs 231/01 della Direzione ICT RAI S.p.A., nominato secondo le logiche riportate nella Parte Speciale del Modello, informa l'Organismo di Vigilanza (mediante le apposite schede di evidenza come richiamato nella Sezione "A" della Parte Speciale del Modello):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ periodicamente su eventuali modifiche sostanziali intervenute relativamente alla sicurezza logica, alla sicurezza degli accessi e alla tracciabilità dei dati immessi</li> <li>▪ sistematicamente sulle eventuali anomalie individuate, anche in relazione alla possibilità che le stesse abbiano potuto causare significative distorsioni sulla veridicità, legittimità e correttezza dei dati rilevati.</li> </ul>
	<p><b>2. Processo di formazione del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni trimestrali.</b></p>

